

18501-26



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge

composta da:

Massimo Ricciarelli - Presidente -

Angelo Capozzi

Emilia Anna Giordano

Paolo Di Geronimo

Stefania Riccio - Relatrice -

Sent. n.sez. 317

UP - 19/02/2026

R.G.N. 34584/2025

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Palermo il 05/06/2025,

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Stefania Riccio;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Maria Elena Gamberini, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. [REDACTED] ricorre avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma di quella emessa il 24 maggio 2023 dal Tribunale di Palermo, previo assorbimento della condotta di violenza ex art. 336 cod. pen. di cui al capo a) in quella di resistenza ex art. 337 cod. pen. di cui al capo b), ha ridotto la pena a lui inflitta a mesi quattro di reclusione.

2. Il ricorso consta di due motivi:

1
f
W

20

2.1. Con il primo, si deducono violazione di legge in relazione all'art. 70 cod. proc. pen. e vizi di motivazione quanto al rigetto della richiesta di disporre perizia psichiatrica volta ad accertare la capacità dell'imputato di stare in giudizio.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente si duole del trattamento sanzionatorio.

La pena sarebbe eccessiva e comunque sproporzionata rispetto alla dimensione lesiva del fatto, in quanto la condotta oppositiva del ricorrente ha avuto carattere episodico e non ha cagionato danni concreti.

La violenza fisica, consistita in una spinta, non ha causato lesioni, né alcun pregiudizio per l'attività istituzionale del pubblico ufficiale è derivato dalle minacce, che non hanno impedito l'espletamento del controllo.

In ogni caso, in ragione di tali elementi, avrebbero dovuto essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche in rapporto di prevalenza sulla contestata recidiva.

3. Il Procuratore generale ha concluso nei termini riportati in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che di seguito si espongono.

2. Il primo motivo è generico.

2.1. La Corte di merito ha motivato il diniego evidenziando che la richiesta di perizia psichiatrica, al fine di accertare la capacità dell'imputato di stare in giudizio, è stata avanzata solo in sede di conclusioni scritte presentate nel giudizio di appello (celebrato in forma cartolare) e non era sorretta da documentazione.

Nelle cennate note conclusionali – allegate al ricorso ed accessibili a questa Corte, essendo stati dedotti *errores in procedendo*, come affermato da Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - il difensore rappresentava di avere appreso dai familiari del ricorrente, in epoca successiva alla notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, ma comunque non precisata, che lo stesso, a seguito di trattamento sanitario obbligatorio, era stato collocato in comunità (coop. Sociale [REDACTED])

Ritiene questa Corte che tali deduzioni fossero connotate da assoluta genericità. Dalle allegazioni difensive non emerge né la patologia da cui sarebbe affetto il ricorrente, né l'esistenza di "elementi sintomatici di disturbi psichici" che si siano riverberati sulla capacità di stare in giudizio. Non è dato evincere neppure se il

collocamento in comunità si fosse protratto nel tempo, oltre il trattamento sanitario forzoso.

La mancata allegazione della certificazione relativa al TSO non ha lasciato nemmeno intuire le ragioni della accampata decisività dell'accertamento peritale richiesto.

2.2. Con specifico riferimento alle perizie, le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può neppure costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., il motivo di ricorso contemplato dall'art. 606, lett. d) cit. si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività (Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936 con riferimento ad un accertamento richiesto in ordine alla capacità a testimoniare di un minore vittima di violenza sessuale).

In punto di violazione di legge, il tema posto dal ricorso riguarda l'erronea applicazione dell'art. 70 cod. proc. pen., il quale prevede che «il giudice, se occorre, dispone anche di ufficio, perizia».

In realtà, secondo un cospicuo filone interpretativo, già il "fumus" della incapacità di stare in giudizio impone di procedere al relativo accertamento.

Si è puntualizzato, da questa Corte regolatrice, che il giudice per le indagini preliminari, investito, ai sensi dell'art. 70, comma 3, cod. proc. pen., della richiesta del pubblico ministero di accertare la capacità dell'indagato di partecipare coscientemente al procedimento, non è tenuto a disporre la perizia ove disponga autonomamente di elementi valutativi deponenti per la sopravvenuta incapacità della persona sottoposta ad indagini, mentre è obbligato a provvedervi, nelle forme dell'incidente probatorio, quando, anche sulla base delle allegazioni del pubblico ministero, emerge il "fumus" della menzionata incapacità (Sez. 5, n. 27268 del 07/07/2025, P., Rv. 288349 - 01; Sez. 5, n. 48832 del 15/11/2023, P., Rv. 285648 - 01).

Nella medesima linea ricostruttiva, si è argomentato che, in tema di capacità dell'imputato a stare in giudizio, il giudice - alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'espressione "se occorre", contenuta nella previsione dell'art. 70, comma 1, cod. proc. pen. - può non procedere ad approfondimento specialistico se si convinca autonomamente dello stato di incapacità, mentre, a fronte di un "fumus" di incapacità, non può negare l'indagine peritale senza rendere idonea e convincente motivazione (Sez. 2, n. 33098 del 19/04/2019, Cecchin, Rv. 276983 - 01).

2.4. Nella specie, tuttavia, la mera allegazione che il soggetto era stato ricoverato in comunità in seguito a trattamento sanitario obbligatorio, per ragioni non esplicitate, non integra il *fumus* di una condizione di incapacità processuale, tale da rendere cogente l'accertamento peritale.

Pertanto, il difensore sarebbe stato in grado di fornire agevolmente documentazione al riguardo, con uno sforzo minimo di diligenza, essendo indicato nelle note conclusionali che il collocamento in comunità si era verificato in epoca successiva alla notifica del decreto di citazione per l'appello, ma non anche a ridosso della udienza fissata per la trattazione del gravame.

Il provvedimento reiettivo adottato dalla Corte di appello non evidenzia, dunque, vizi giuridici né aspetti di illogicità.

3. Il secondo motivo è inammissibile perché giuridicamente infondato, oltre ad essere reiterativo di doglianze già vagliate e congruamente disattese dalla Corte di merito.

L'art. 69, comma quarto, cod. pen., pone il divieto di prevalenza delle riconosciute attenuanti generiche sulla recidiva qualificata ex art. 99, comma 4, cod. pen. e vi è stata applicazione di una pena anche inferiore al minimo per effetto dell'assorbimento del reato di cui al capo a) nel reato di cui al capo b).

4. Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento a favore della cassa delle ammende della somma che si valuta equo quantificare nella misura indicata in dispositivo, non vertendosi in ipotesi di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (v. Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

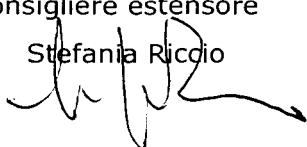
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 19/02/2026

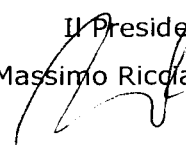
Il Consigliere estensore

Stefania Riccio



Il Presidente

Massimo Ricciarelli



Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della

presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Il Presidente

